II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1996

relativa ad alcuni interventi finanziari della Spagna a favore dell'industria carboniera nel 1995 e a un intervento finanziario complementare a favore dell'industria carboniera nel 1994

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/591/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 3632/93/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera [1] in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 9,

considerando quanto segue:

I

Con lettera del 17 novembre 1995 la Spagna ha notificato alla Commissione un aiuto complementare concesso all'industria carboniera per l'esercizio 1994.

Con lettere del 14 settembre 1995, del 17 novembre 1995 e del 6 febbraio 1996, la Spagna ha notificato alla Commissione i provvedimenti di natura finanziaria presi a favore dell'industria carboniera nel corso dell'esercizio 1995.

La Commissione è costretta ad osservare che gli aiuti non sono stati notificati ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2 della decisione n. 3632/93/CECA.

In forza della decisione 3632/93/CECA, la Commissione si pronuncia sui seguenti provvedimenti di natura finanziaria:

— un aiuto per l'esercizio 1994 di 10 362 milioni di PTA destinato alla copertura di perdite d'esercizio;

— un aiuto per l'esercizio 1995 di 120 698 milioni di PTA destinato alla copertura di perdite d'esercizio;

— un aiuto per l'esercizio 1995 di 14 723 milioni di PTA destinato alla copertura degli aiuti sociali eccezionali a favore dei lavoratori privati del loro impiego a seguito di misure di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione dell'attività carboniera spagnola;

— un aiuto per l'esercizio 1995 di 7 140 milioni di PTA destinato alla copertura delle spese di carattere tecnico sostenute per la chiusura degli impianti di estrazione a seguito di operazioni di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione dell'attività dell'industria carboniera spagnola;

— un aiuto per l'esercizio 1995 di 50 milioni di PTA destinato ai progetti di ricerca e sviluppo;

— un aiuto per l'esercizio 1995 di 100 milioni di PTA destinato alla protezione dell'ambiente.

Le misure finanziarie previste dalla Spagna a favore dell'industria carboniera rientrano nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 1 della decisione n. 3632/93/CECA e, in forza dell'articolo 9, debbono essere approvate dalla Commissione che si pronuncia in particolare alla luce degli obiettivi e dei criteri generali enunciati all'articolo 2 e dei criteri specifici stabiliti agli articoli 3 e 4 della deci-

[1] GU n. L 329 del 30. 12. 1993, pag. 12.

sione stessa. La Commissione, nel suo esame prescritto dall'articolo 9, paragrafo 6, della summenzionata decisione, valuta la conformità delle misure con i piani di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione e riduzione di attività oggetto della decisione n. 94/1072/CECA [1].

II

Con decisione n. 94/1072/CECA, la Commissione aveva autorizzato un aiuto per l'esercizio 1994 di 107 426 milioni di PTA, destinato a compensare in tutto o in parte le perdite d'esercizio delle imprese del settore carboniero.

Di questo aiuto per il funzionamento di 107 426 milioni di PTA, 42 830 milioni di PTA sono stati finanziati dai produttori di energia elettrica nell'ambito delle disposizioni connesse con l'NSCCT (Nuevo sistema de contratación de carbones térmicos) e destinate a colmare la differenza tra costo di produzione delle imprese del settore carboniero e prezzo previsto di vendita del carbone in Spagna.

In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino della decisione n. 3632/93/CECA, la Spagna intende procedere ad una regolarizzazione annuale dell'aiuto realmente concesso in base ai costi e ai ricavi reali, per un totale di 10 362 milioni di PTA. La regolarizzazione si giustifica come conseguenza della riduzione del prezzo di vendita del carbone prodotto in Spagna in rapporto alla stima fatta al momento della notifica, a causa sia della qualità inferiore della produzione ottenuta rispetto a quella prevista sia alla diminuzione del prezzo in PTA del carbone importato e usato come riferimento per la fissazione del prezzo di vendita del carbone spagnolo nel 1994.

Gli aiuti sono conformi alle misure previste sia nel piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione che nel piano di riduzione di attività notificato dalla Spagna. Rispondono alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, primo e secondo trattino della decisione n. 3632/93/CECA, vale a dire realizzare, in funzione dei prezzi del carbone sui mercati internazionali, nuovi progressi verso la redditività economica delle imprese mediante la riduzione dei costi di produzione e risolvere inoltre i problemi sociali e regionali legati all'andamento del settore carboniero.

Tenendo conto di quanto precede e sulla base delle informazioni fornite dalla Spagna, gli aiuti sono compatibili con gli obiettivi della decisione n. 3632/93/CECA e con il buon funzionamento del mercato comune.

III

L'aiuto di 120 698 milioni di PTA che la Spagna prevede di concedere all'industria carboniera per l'anno 1995 ha l'obiettivo di compensare in tutto o in parte le perdite d'esercizio delle imprese produttrici di carbone.

L'importo notificato si suddivide in aiuti al funzionamento, ai sensi dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA, per un valore di 48 380 milioni di PTA, e in aiuti alla riduzione di attività, ai sensi dell'articolo 4 della medesima decisione, per un valore di 72 318 milioni di PTA.

Per quanto riguarda l'aiuto al funzionamento di 48 380 milioni di PTA, 41 834 milioni di PTA saranno finanziati dai produttori di elettricità e i restanti 6 546 milioni di PTA saranno a carico del bilancio pubblico.

Il 30 dicembre 1994 la Spagna ha approvato la legge 40/1994 [2] relativa al riordino del sistema elettrico nazionale. Secondo la legge la retribuzione delle attività previste dal sistema elettrico nazionale includerà, se del caso, i costi specifici che le imprese elettriche devono sostenere per particolari finalità. Di conseguenza, i produttori di elettricità sono stati obbligati nel 1995 a coprire gli aiuti compensatori per le perdite d'esercizio delle industrie produttrici di carbone.

Gli aiuti non vengono inclusi nel bilancio pubblico né in meccanismi strettamente equivalenti. La Commissione prende atto dell'impegno spagnolo di modificare il meccanismo di concessione degli aiuti vigenti nel 1995 prima della scadenza — in data 31 dicembre 1996 — del periodo massimo transitorio di tre anni previsto dall'articolo 2, paragrafo 2 della decisione n. 3632/93/CECA, per renderlo compatibile con il regime previsto nella decisione citata.

Le imprese spagnole produttrici di carbone che ricevono aiuti al funzionamento potranno incrementare i costi annuali di produzione fino ad un massimo di due punti al di sotto dell'indice dei prezzi al consumo. La riduzione in termini reali contribuisce, come indicato all'articolo 3, paragrafo 2 della decisione n. 3632/93/CECA, al miglioramento della redditività delle imprese produttrici di carbone e mira alla riduzione progressiva degli aiuti.

L'inserimento delle misure nel piano di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione di attività notificato dalla Spagna e la riduzione progressiva dei costi di produzione e delle quantità prevista nel 1995 rispondono alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, primo e secondo trattino della decisione n. 3632/93/CECA, vale a dire realizzare, in funzione dei prezzi del carbone sui mercati internazionali, nuovi progressi verso la redditività delle 65 imprese destinatarie degli aiuti al funzionamento per poter ridurre progressivamente gli aiuti e risolvere inoltre i problemi sociali e regionali legati all'andamento del settore carboniero.

[1] GU n. L 385 del 31. 12. 1994, pag. 31.

[2] BOE 313 del 31. 12. 1994, pag. 39362.

Per quanto riguarda l'aiuto alla riduzione di attività di 72 318 milioni di PTA, 21 590 milioni di PTA saranno coperti dai produttori di elettricità e i restanti 50 728 milioni di PTA saranno a carico del bilancio pubblico.

L'aiuto di 50 728 milioni di PTA per il 1995, sostenuto dal bilancio generale dello Stato, è destinato alle imprese Hunosa, Minas de Figaredo SA e Mina de La Camocha SA, situate nella conca centrale delle Asturie, per un valore rispettivamente di 42 884 milioni di PTA, 4 859 milioni di PTA e 2 985 milioni di PTA.

Il resto degli aiuti, per un valore di 21 590 milioni di PTA, è destinato alle imprese di cui al paragrafo precedente e ad altre imprese situate nelle conche nordoccidentale, nordorientale e meridionale della Spagna, obbligate a cessare l'attività prima della scadenza della decisione n. 3632/93/CECA.

Gli aiuti, destinati a risolvere i problemi sociali e regionali legati all'andamento dell'industria carboniera, si inseriscono nel piano di chiusura e sono conformi al disposto dell'articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA.

La Commissione constata che un importo di 1 395 milioni di PTA, che copre una parte delle perdite d'esercizio dell'impresa Hunosa, corrisponde ad attività diverse dalla produzione carboniera; su tali attività la Commissione si pronuncerà con provvedimento separato, a norma dell'articolo 92 del trattato CE.

Nella notifica, la Spagna ha assicurato che gli aiuti che verranno concessi non supereranno per ogni impresa o unità di produzione la differenza fra il costo di produzione e le entrate prevedibili.

L'importo degli aiuti notificati dalla Spagna e corrispondenti al 1995 dev'essere confrontato con l'importo degli aiuti approvato dalla Commissione per il 1994, pari a 115 284 milioni di PTA.

L'aumento del 3,5 % degli aiuti nel 1995 rispetto al 1994 corrisponde alla diminuzione progressiva del prezzo di vendita, sensibilmente più elevato del prezzo praticato sul mercato internazionale, fatturato dai produttori di carbone ai produttori di elettricità; ciò permette il progressivo passaggio a un prezzo che dovrà allinearsi a quello del carbone importato. L'approssimazione, con il corrispondente aumento degli aiuti che comporta, mira a permettere una maggiore trasparenza dei sistemi di aiuti che sia conforme al disposto della decisione n. 3632/93/CECA.

La Commissione prende atto dell'impegno della Spagna a fare quanto necessario affinché, entro il 31 dicembre 1996, il prezzo di vendita del carbone spagnolo sia fissato liberamente dalle parti contraenti in base alle condizioni vigenti sul mercato mondiale.

Tenendo conto di quanto precede e sulla base delle informazioni fornite dalla Spagna, gli aiuti sono compatibili con gli obiettivi della decisione n. 3632/93/CECA e con il buon funzionamento del mercato comune.

IV

L'aiuto di 14 723 milioni di PTA previsto dalla Spagna per il 1995 è destinato a coprire gli indennizzi a favore di quella parte dei 7 300 lavoratori delle imprese spagnole del carbone che dovrà essere collocata in pensione anticipata o che perderà il posto di lavoro a seguito del piano di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione di attività dell'industria carboniera spagnola.

Una parte di questo aiuto — 6 745 milioni di PTA — andrà alle imprese Hunosa, Minas de Figaredo SA e Mina de La Camocha SA e sarà a carico del bilancio generale dello Stato.

Il resto, per un valore di 7 978 milioni di PTA, è destinato alle altre imprese oggetto di misure di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione o di misure di riduzione di attività e sarà finanziato mediante l'intervento finanziario dell'OFICO (Oficina de Compensaciones de la Energía Eléctrica), ente pubblico che nel 1995 è stato finanziato con un prelievo sui prezzi dell'elettricità fatturata ai consumatori.

L'intervento costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 della decisione n. 3632/93/CECA che si riferisce all'assegnazione, a beneficio diretto o indiretto dell'industria del carbone, dei prelievi resi obbligatori dall'intervento dei poteri pubblici, al riguardo non è necessario distinguere se l'aiuto è concesso dallo Stato o da enti pubblici o privati da esso designati per la sua gestione. La Commissione deve quindi pronunciarsi su questa misura ai sensi dell'articolo 9 di detta decisione.

Le misure finanziarie corrispondono ad obblighi imposti dai processi di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione dell'industria carboniera spagnola e non possono quindi essere considerate in relazione alla produzione corrente (oneri residui).

In virtù dell'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA gli aiuti menzionati esplicitamente nell'allegato della stessa, vale a dire quelli attinenti agli oneri relativi al pagamento di prestazioni sociali dovute per il prepensionamento di lavoratori e le altre spese eccezionali per i lavoratori privati del posto di lavoro a seguito di ristrutturazione e razionalizzazione, possono essere considerati compatibili con il mercato comune qualora il loro importo non ecceda i costi.

La Commissione prende atto dell'impegno della Spagna a fare quanto necessario affinché, entro il 31 dicembre 1996, tale meccanismo di concessione degli aiuti sia conforme al disposto dell'articolo 2, paragrafo 2 della decisione n. 3632/93/CECA.

Tenendo conto di quanto precede e sulla base delle informazioni fornite dalla Spagna, gli aiuti sono compatibili con gli obiettivi della decisione n. 3632/93/CECA e con il buon funzionamento del mercato comune.

V

L'aiuto di 7 140 milioni di PTA previsto dalla Spagna per il 1995 è destinato a coprire in parte il deprezzamento degli attivi immobilizzati delle imprese del carbone che devono procedere a chiusure totali o parziali. Inoltre, queste imprese devono far fronte alle spese straordinarie dovute alle chiusure progressive che proseguiranno, in una prima fase, fino al 31 dicembre 1997.

Parte dell'aiuto, per un valore di 1 574 milioni di PTA, che verrà concesso all'impresa Hunosa, sarà a carico del bilancio generale dello Stato. Il resto, per un valore di 5 566 milioni di PTA, destinato alle altre imprese che procederanno a riduzioni di attività, sarà finanziato dall'intervento dell'OFICO.

Le misure finanziarie corrispondono ad obblighi imposti dal processo di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione dell'industria carboniera spagnola e non possono quindi essere considerate in relazione alla produzione corrente (oneri residui).

In virtù dell'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA gli aiuti menzionati esplicitamente nell'allegato della stessa, vale a dire quelli attinenti ai deprezzamenti intrinseci eccezionali, nella misura in cui siano dovuti alla ristrutturazione dell'industria (senza tenere conto delle rivalutazioni successive al 1° gennaio 1986 che superino l'indice d'inflazione), possono essere considerati compatibili con il mercato comune qualora il loro importo non ecceda i costi.

La Commissione prende atto dell'impegno della Spagna a fare quanto necessario affinché, entro il 31 dicembre 1996, tale meccanismo di concessione degli aiuti in vigore sia conforme al disposto dell'articolo 2, paragrafo 2 della decisione n. 3632/93/CECA.

Tenendo conto di quanto precede e sulla base delle informazioni fornite dalla Spagna, gli aiuti sono compatibili con gli obiettivi della decisione n. 3632/93/CECA e con il buon funzionamento del mercato comune.

VI

L'aiuto di 50 milioni di PTA previsto dalla Spagna per il 1995 a favore di alcune imprese del carbone e organismi di ricerca mineraria mira a sostenerne gli sforzi di ricerca e sviluppo. L'aiuto, inferiore al 20 % del costo totale che dette imprese riservano alla ricerca e sviluppo tecnologico, è destinato a risolvere i problemi specifici dovuti alla particolarità dei giacimenti carboniferi spagnoli e a migliorare le tecniche di utilizzazione del carbone non nocive per l'ambiente.

Siffatto aiuto, esplicitamente menzionato nell'articolo 6 della decisione n. 3632/93/CECA, contribuisce a migliorare la tecnologia di estrazione del carbone e a ridurre i costi di produzione, nell'ottica di una riduzione progressiva degli aiuti. Nel suo esame, la Commissione ha verificato che l'aiuto è conforme alle norme stabilite nel quadro comunitario di aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo.

Tenendo conto di quanto precede e sulla base delle informazioni fornite dalla Spagna, l'aiuto per il 1995 sono compatibili con gli obiettivi della decisione n. 3632/93/CECA e con il buon funzionamento del mercato comune.

VII

L'aiuto di 100 milioni di PTA per il 1995 che la Spagna prevede di concedere ad alcune imprese del carbone mira a sostenerne gli sforzi per la protezione dell'ambiente.

L'aiuto, esplicitamente menzionato nell'articolo 7 della decisione n. 3632/93/CECA, ha lo scopo di agevolare l'adattamento delle imprese carboniere alle nuove norme sulla protezione dell'ambiente e non è assolutamente legato ai costi di riadattamento che le imprese dovrebbero sostenere a causa della propria attività mineraria. Nel suo esame, la Commissione ha verificato che l'aiuto è conforme alle norme stabilite nel quadro comunitario di aiuti di Stato all'ambiente.

Tenendo conto di quanto precede e sulla base delle informazioni fornite dalla Spagna, gli aiuti e le misure previste a favore dell'industria carboniera sono compatibili con gli obiettivi della decisione n. 3632/93/CECA e con il buon funzionamento del mercato comune.

VIII

Il governo spagnolo si accerterà che la concessione degli aiuti contemplati nella presente decisione non dia luogo a discriminazioni tra produttori, acquirenti e utilizzatori sul mercato comunitario del carbone.

La Commissione ricorda di aver chiesto alla Spagna — in occasione dell'approvazione del piano di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione di attività dell'industria carboniera spagnola — la notifica, entro il 30 marzo e il 30 settembre del 1996 e 1997, di una relazione che illustri in dettaglio lo stato di avanzamento del piano di ristrutturazione dell'impresa «Minero Siderúrgica de Ponferrada SA».

Tenendo conto di quanto precede e sulla base delle informazioni fornite dalla Spagna, gli aiuti e le misure previste sono compatibili con gli obiettivi della decisione n. 3632/93/CECA e con il buon funzionamento del mercato comune.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino e dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, della decisione n. 3632/93/CECA, la Commissione deve verificare che gli aiuti autorizzati per la produzione corrente rispondano esclusivamente alle finalità enunciate agli articoli 3 e 4 della decisione. A questo proposito, deve essere informata degli importi e delle modalità di ripartizione dei pagamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Spagna è autorizzata a versare, per l'esercizio 1994, un aiuto complementare di 10 362 milioni di PTA destinato alla copertura di perdite d'esercizio delle imprese carboniere.

Articolo 2

La Spagna è autorizzata a versare, per l'esercizio 1995, i seguenti aiuti:

— un aiuto di 119 303 milioni di PTA destinato alla copertura di perdite d'esercizio delle imprese carboniere;

— un aiuto di 14 723 milioni di PTA destinato alla copertura di spese sociali eccezionali a favore dei lavoratori privati del loro impiego a seguito di misure di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione dell'attività carboniera spagnola;

— un aiuto di 7 140 milioni di PTA destinato alla copertura delle spese di carattere tecnico sostenute per la chiusura degli impianti di estrazione a seguito di operazioni di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione dell'attività dell'industria carboniera spagnola;

— un aiuto di 50 milioni di PTA destinato ai progetti di ricerca e sviluppo;

— un aiuto di 100 milioni di PTA destinato alla protezione dell'ambiente.

Articolo 3

La Spagna verificherà che le venga restituita ogni spesa non effettuata o sovrastimata in ordine a qualsiasi elemento contemplato dalla presente decisione.

Articolo 4

La Spagna notifica alla Commissione, entro il 30 giugno 1996, l'importo degli aiuti effettivamente concessi per l'esercizio 1995.

Articolo 5

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1996.

Per la Commissione

Christos PAPOUTSIS

Membro della Commissione